



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1451 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 284 / SA del

26 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso AUTOCARROZ. DU.TO + ZAHAMI G. C/ CAS Liquidazione Sentenza 288/2023 della Corte d'Appello di Messina solo per spese legali con delega in favore dell'Avv. Giacomo Ingrao.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina R.G. 439/2019 tra le parti Autocarrozzeria DU.TO + Zahami Giuseppe c/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 288/2023, che, si allega, che ha rigettato l'Appello proposto dal CAS condannandolo al pagamento delle spese legali per € 3.000,00 oltre accessori per una spese complessiva di € 4.377,36

Che con PEC del 22/5/2023 il legale di controparte avv. Giacomo Ingrao, ha trasmesso la delega rilasciata dagli attori in Suo favore per la riscossione delle suddette spese, comunicando il proprio codice IBAN.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.377,36 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, a saldo della Sentenza n. 288/2023 della Corte d'Appello di Messina, che si allega, il pagamento in favore dell'avv. Giacomo INGRAO nato a Messina il 21/5/1969 cod. fisc. NGRGCM69E21F158R della somma complessiva di € 4.377,36 mediante accredito sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato, giusta delega allegata;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f
Ing. Dario Costantino

Avv Giacomo Ingraio
Via Francesco Crispi n. 8
98121 - MESSINA
p.iva 01908970831
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina lì, 22,5,2023

Egr./a - Spett.le
Zahami Giuseppe
Via Cherubini 13
Messina

C.F.: ZHMGPP69E21F158Q
P.IVA:

avviso parcella

Oggetto: Causa
Du.To-Zahami / Consorzio autostrade
La ritenuta d acconto sarà versata dal Consorzio autostrade

Rimborso spese (non imponibile)

Onorario	€	3.450,00
C.P.A. 4% su Onorario	€	138,00
Imponibile	€	3.588,00
IVA 22%	€	789,36
Totale fattura	€	4.377,36
Ritenuta d'acconto 20%	€	690,00
Totale a favore	€	3.687,36

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto
IBAN IT85P0306916520100000018814

Studio Legale
Avv. Giacomo Ingrao

Messina, 22.5.2023

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo
Messina
Pec autostradesiciliane@posta-cas.it

Oggetto: Causa Autocarrozzeria DU.TO e Zahami Giuseppe / Consorzio Autostrade Siciliane sinistro del 3.7.2012

I sottoscritti sig.ri Giorgianni Felice, quale legale rappresentante della autocarrozzeria DU.TO, con sede in Messina via Corbino Orso 22 p.i. 01247040839 ed il sig. Zahami Giuseppe nato a Messina il 8.4.1972 c.f. ZHMGGPP72D08F158Q, che sottoscrivono la presente, autorizzano il Consorzio Autostrade Siciliane a inviare direttamente all'Avv. Giacomo Ingrao, la somma relativa alla liquidazione delle spese legali, pari ad € 3.000,00 oltre spese generali, iva e cassa liquidate dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n° 288/2023.

In attesa di cortese riscontro prego gradire distinti saluti.

F.to Autocarrozzeria DU.TO

Du.to Srl di Giorgianni Felice
Via Corbino Orso n.22 - 98124 Messina
Tel. 090.2922952 - Fax 090.2287049
P.IVA 01247040839
email: du.to@biscali.it

F.to Zahami Giuseppe

Avv. Giacomo Ingrao

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da -- <avvgiacomoingrao@puntopec.it >
 A consorzio autostrade - <autostradesiciliane@posta-cas.it >
 Oggetto notificazione ai sensi della legge 53/94

1451 cl.

Venerdì 21-04-2023 16:07:19


Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione, ai sensi della legge n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. Gli atti n sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica in formato ".p7m" come previs legge.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica. Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Distinti Saluti

Avv. Giacomo Ingraio

Via F.Crispi 8
 98122 Messina
 tel. 09051758 fax 0905728795
 Cell. 3473713041



Allegati:

RELATA_DI_NOTIFICA_.pdf.p7m sentenza_du.to._Zahami.Consorzio.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE
 Prot. 12822
 del 27-04-2023 Sez. A



M. Sinisera

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giacomo Ingrao, C.F. NGR GCM 69E21 F158R, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. quale difensore del sig. della carrozzeria **DU.TO S.n.c.**, con sede in Messina, Via Corbino Orso n. 22 ZIR, P.I. n. 01247040839 e del sig. **Zahami Giuseppe** nato a Messina il 8.4.1972 ed ivi residente in via Cherubini n° 13 C.F. ZHM GPP72D08F158Q per il quale si procede alla presente notifica in virtù di giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

Unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **copia esecutiva della sentenza n° 288/2023**, emessa dalla **Corte di Appello di Messina**, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 trasmettendone copia informatica a.

Il **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, P.I. 01962420830, pec. autostradesiciliane@posta-cas.it

estratta dal Registro INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Istituto dal MISE <https://www.inipec.gov.it/>) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente avvgiacomoingrao@puntopec.it iscritto nel Registro INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Istituto dal MISE <https://www.inipec.gov.it/>)

DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento n° 739/2019 Corte di Appello di Messina

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 3 bis L53/1994 che l'allegato file copia esecutiva sentenza n° 288/2023 è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Messina, 21.4.2023

Avv. Giacomo Ingrao

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina

2° Sezione Civile

**Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE**

Prot. 12822

del 27-04-2023 Sez. A

riunita nella persona dei sigg.ri

Dott. Sebastiano Neri Presidente

Dott. Antonino Zappalà Consigliere

Dott. Enrico Trimarchi Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 739/2019 R.G., posta
in decisione all'udienza collegiale del 5.5.2022 con i termini ex art. 190
c.p.c.

promossa da

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADe SICILIANE, c.f. 01962420830,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso per procura allegata all'atto di appello dall'avv. Gaetano Urzi ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina via del
Vespro n. 43 appellante

contro

AUTOCARROZZERIA DU.TO. S.N.C., c.f. 01247040833, in persona
del legale rappresentante pro tempore, e ZAHAMI GIUSEPPE, nato a
Messina l'8.4.1972, c.f. ZHM GPP 72D08 F158Q, rappresentati e
difesi per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
dall'avv. Giacomo Ingrao ed elettivamente domiciliato presso il suo



studio in Messina via F. Crispi n. 8 appellati

avverso la sentenza n. 932/2019 emessa in data 2.5.2019 dal Giudice del Tribunale di Messina

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 12 e 28.4.2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25.6.2013 la Autocarrozzeria DU.TO. s.n.c. e Zahami Giuseppe convenivano in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane (di qui in poi CAS) dinanzi al Giudice del Tribunale di Messina. Esponevano che nella notte del 3.7.2012, alle ore 1,45 circa, lo Zahami percorreva l'autostrada A/20 con direzione PA-ME alla guida della propria autovettura Fiat Barchetta targata AJ540HZ quando, poco prima dello svincolo autostradale di Milazzo, trovava la corsia di sorpasso su cui viaggiava improvvisamente ostruita da un cane proveniente dall'aiuola spartitraffico; che nel tentativo di evitare la collisione, egli effettuava una brusca frenata ma, urtato l'animale, perdeva il controllo del mezzo che, dopo aver colpito il guardrail di destra, finiva all'interno dell'aiuola spartitraffico; che nel tratto in questione era assente la rete di recinzione sul lato a monte della sede stradale; che il personale della Polizia Stradale constatava la presenza della carcassa del cane e redigeva verbale del sinistro. Zahami Giuseppe chiedeva che il CAS fosse dichiarato responsabile del sinistro ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c. e condannato a risarcirgli i danni alla persona nella misura di euro 3.000; la Autocarrozzeria



DU.TO. s.n.c., che aveva riparato i danni della vettura e ottenuto dal proprietario la cessione del credito, chiedeva che il CAS fosse condannato a corrisponderle la somma di euro 10.165,77 oltre interessi.

Con comparsa del 29.10.2013 il CAS chiedeva il rigetto delle domande degli attori, deducendo come fosse ravvisabile il caso fortuito e come fosse peraltro esclusa ogni sua responsabilità ex art. 2043 c.c.

Veniva rigettata la richiesta di prova orale in quanto ultronea e disposta c.t.u. sulla persona dello Zahami ed altra per la quantificazione dei danni subiti dall'autovettura.

Con sentenza emessa il 2.5.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Giudice del Tribunale di Messina, ritenuta la responsabilità del CAS ai sensi dell'art. 2051 c.c. e del tutto assente la prova liberatoria del fortuito, condannava il Consorzio medesimo al pagamento di euro 3.000 in favore dello Zahami e di euro 6.918 in favore della Autocarrozzeria DU.TO. s.n.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali e di c.t.u.

Avverso tale sentenza proponeva appello il CAS con atto notificato il 13.11.2019, chiedendo che fosse esclusa ogni sua responsabilità per il sinistro, con vittoria delle spese dei due gradi e restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia.

Con comparsa del 2.3.2020 si costituivano la Autocarrozzeria DU.TO. s.n.c. e lo Zahami, chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato, con vittoria delle ulteriori spese e



condanna del CAS ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con ordinanza dell'11.6.2020 la Corte, dichiarato ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.3.2021; quindi, a seguito di un rinvio d'ufficio, assumeva la causa in decisione con i termini di legge all'udienza del 5.5.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di impugnazione il CAS ha lamentato il fatto che il Giudice avesse ritenuto assente ogni sua contestazione sulla dinamica del sinistro e riconosciuto sufficiente ai fini della prova dell'accaduto il solo rapporto della Polizia Stradale.

Ritiene la Corte che la censura non sia fondata.

I soli dati obiettivi oggetto di rilievo ed accertamento da parte del personale della Polizia Stradale intervenuto sui luoghi alle ore 2,10 del 3.7.2012 valgono infatti a riscontrare, in termini di più che elevata probabilità, la tesi attorea in ordine alle circostanze di verifica del sinistro.

Risulta invero dal compilato prontuario che gli Ass. Catanzaro e Cipriano accertarono che si era tratto di un incidente autonomo, avvenuto in un tratto di autostrada rettilineo e con fondo privo di anomalie, in condizioni meteo ottimali e di scarso traffico. I danni riscontrati sulla Fiat Barchetta su cui viaggiava il solo Zahami e sulle strutture stradali indicavano che la vettura fosse andata a sbattere contro il guardrail di destra e, dopo aver effettuato qualche testacoda, fosse andata a fermarsi oltre il limite sinistro della carreggiata



riguardano, infatti, delle fattispecie di incidenti stradali avvenuti tra veicoli e animali (in un caso un cane randagio, nell'altro un cinghiale) lungo ordinarie strade extraurbane, in cui il presupposto della responsabilità dell'ente convenuto risulta ravvisato nell'obbligo di vigilare sul territorio e di investire l'ASL della cattura dei randagi segnalati, ovvero nella proprietà (regionale) della fauna selvatica.

Del tutto diverso si presenta, in via generale, il caso dell'investimento di animale verificatosi su un percorso autostradale.

La disposizione dell'art. 2 comma 3 lett. A del Codice della Strada prevede infatti che l'autostrada, oltre ad essere "priva di intersezioni a raso e di accessi privati", è e deve essere – diversamente da ogni altro tipo di strada - "dotata di recinzione", all'evidente scopo di impedire che alla carreggiata, normalmente percorsa dai veicoli ad elevata velocità, possano accedere dall'esterno persone o animali.

Rientra pertanto nei compiti dell'ente che ha la proprietà o la gestione dell'autostrada (quale è nella specie il CAS) quello di apprestare idonee recinzioni protettive in relazione a quelli che possano essere gli accessi possibili e prevedibili (oltre che di persone, di animali secondo le specie presenti in zona) e di controllare l'integrità delle recinzioni medesime, prevenendo le cause di naturale deterioramento e verificando che non siano stati compiuti atti vandalici.

Con particolare riguardo alle autostrade, ed in considerazione della loro destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, la S.C. ha, invero, da lungo tempo affermato (v., tra le altre, Cass. nn. 2308/07 e 7763/07) come si configuri senz'altro una relazione



custodiale ex art. 2051 c.c. tra detto tipo di strada e la società proprietaria o concessionaria, *"la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti"*.

In relazione allo specifico caso della collisione tra un'autovettura che percorra un'autostrada ed un animale (in quel caso, un capriolo) la Sez. III della Cassazione, con sentenza n. 11785/17, dopo aver ribadito il principio che la responsabilità ex art. 2051 c.c. attiene non ad una *"colpa nella custodia"* ma ad un *"rischio da custodia"*, ha ricordato che il nesso eziologico *"sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni"*, comprendenti *"qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente"*; quindi, a fronte della dimostrazione data dall'automobilista di non aver potuto evitare la collisione per l'inattesa ed imprevista presenza dell'animale sulla carreggiata, ha affermato che *"incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone"*, mentre ha ritenuto insufficiente ad escludere il nesso eziologico *"la*



circostanza – accertata dalla Polizia Stradale – che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell'incidente".

Nel presente caso, con l'atto introduttivo lo Zahami aveva dedotto che *"il cane era entrato nella carreggiata attraverso un varco esistente nella recinzione posta a monte della sede stradale che, nel tratto in cui si è verificato l'incidente, risulta inspiegabilmente assente, come risulta dalla fotografia che si produce"*. Osserva la Corte che, se è vero che l'immagine non consente di ravvisare l'inesistenza della recinzione, è anche vero che il CAS non ha specificamente contestato la circostanza in alcuno dei suoi scritti, né peraltro ha fornito prova che proprio in quel tratto di autostrada, prossimo ad area fortemente urbanizzata, fossero state eseguite verifiche sull'idoneità delle recinzioni.

Come detto sopra, il CAS ha invece sostenuto che parte attrice avrebbe dovuto provare che l'animale fosse non visibile e non prevedibile e che si trovasse sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte del suo personale di controllo.

Ritiene la Corte che anche tali deduzioni siano infondate.

Per un verso, è da ritenere che – proprio in relazione alla richiamata previsione del Codice della Strada - la presenza di animali che attraversino la carreggiata autostradale è per l'automobilista che la percorra a velocità consona alle sue caratteristiche (e che pure debba prestare la massima attenzione a possibili ostacoli causati da altri veicoli), rappresenta un fatto anomalo e imprevedibile.

Per altro verso, è pacifico in giurisprudenza il principio (di recente



riaffermato da Cass. n. 6826/21) secondo cui è l'ente proprietario della strada che, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve fornire la prova che l'evento sia stato originato da cause esterne e improvvise create da terze parti, non eliminabili né segnalabili immediatamente, neppure adottando la più diligente attività di manutenzione,

3.- In conclusione, va di certo confermata la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CAS per l'incidente occorso allo Zahami.

Va solo aggiunto, ad escludere ogni ipotetico concorso di colpa dell'automobilista (fondato su una sua imprudenza o inosservanza di norme), che il CAS ha meramente dedotto, ma in nessun modo dimostrato, che il tratto di autostrada fosse ben illuminato da luce artificiale e provvisto di un limite di velocità di 80 km orari.

4.- Alla conferma della sentenza consegue la condanna del CAS al rimborso delle spese del grado e la declaratoria dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02.

L'esistenza di pronunce di merito che, in casi analoghi a quello in esame, hanno ritenuto configurabile il fortuito esclude che il CAS possa essere condannato per lite temeraria.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 932/2019 emessa in data 2.5.2019 dal Giudice del Tribunale di Messina, provvede come segue:



- 1) conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna il CAS al rimborso a favore degli appellati Autocarrozzeria DU.TO. s.n.c. e Zahami Giuseppe delle spese del presente grado, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.

Messina, camera di consiglio via Teams del 7.3.2023

Il Cons. estensore

Il Presidente

Dott. Enrico Trimarchi

Dott. Sebastiano Neri



